

***Relazione sulle Istruzioni per la redazione del “Progetto esemplificativo: stima della pensione complementare”.***

Le presenti Istruzioni sono volte a fornire alle forme pensionistiche complementari indicazioni per la predisposizione di stime delle prestazioni spettanti agli iscritti al momento del pensionamento. In tal modo si intende porre gli interessati in condizione di effettuare una valutazione orientativa della integrazione pensionistica che possono percepire aderendo a forme di previdenza complementare.

Al tempo stesso, si intende così accrescere la consapevolezza degli aderenti circa le conseguenze che le scelte effettuate nel corso del rapporto di partecipazione possono avere sul livello della prestazione a scadenza, favorendo il monitoraggio da parte degli stessi della rispondenza del risultato atteso rispetto al fabbisogno di copertura pensionistica integrativa che si intende soddisfare e l'eventuale modifica nel tempo delle scelte di partecipazione originariamente effettuate.

Tale intervento era già stato prefigurato dalla Commissione in occasione della adozione delle Direttive generali alle forme pensionistiche complementari, emanate il 28 giugno 2006, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del d.lgs. n. 252/2005 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 luglio 2006. In dette Direttive è infatti previsto che le forme pensionistiche complementari mettano a disposizione dell'aderente un “Progetto esemplificativo”, in forme e con modalità idonee, incluso l'utilizzo di strumenti informatici.

L'adozione delle presenti Istruzioni è stata preceduta da una ampia consultazione delle parti sociali, degli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori di servizi finanziari e dei consumatori.

Il provvedimento regola, in via generale, l'elaborazione da parte delle forme di previdenza complementare di simulazioni delle prestazioni attese, in qualunque forma effettuate.

In particolare, è qui previsto che le forme pensionistiche complementari forniscano periodicamente all'iscritto, una stima personalizzata dell'evoluzione attesa della posizione stessa nel corso del rapporto di partecipazione, fino al pensionamento, e del valore della prima rata di rendita corrispondente alla conversione del montante che sarà prevedibilmente maturato a quella data. Le simulazioni terranno conto, per quanto possibile, delle effettive caratteristiche del piano previdenziale dell'iscritto ma saranno sviluppate sulla base di ipotesi di calcolo e di una metodologia di costruzione uniforme per tutti gli operatori.

La stima è dunque fondata su informazioni relative all'iscritto (ad esempio, dati anagrafici, livello di contribuzione, profilo di investimento scelto), su informazioni proprie della forma pensionistica (ad esempio, livello dei costi applicati) e su ipotesi indicate dalla COVIP (ad esempio, rendimenti attesi, basi tecniche utilizzate nella fase di erogazione).

Con particolare riferimento ai costi, sono considerate le spese effettivamente applicate dalla forma pensionistica al singolo iscritto mentre, quanto ai rendimenti, gli stessi vengono differenziati in funzione della ripartizione tra investimenti azionari e obbligazionari, secondo l'*asset allocation* propria di ciascun comparto. Al momento, la simulazione non tiene conto del livello di rischio connesso all'investimento, profilo di cui è data comunque adeguata informativa e che può peraltro essere preso in considerazione nei motori di calcolo di cui appresso.

Considerata l'esigenza di temperare l'aggiornamento periodico della simulazione con il contenimento dei costi gravanti sulle forme pensionistiche complementari, è previsto che l'invio agli iscritti avvenga unitamente alla comunicazione periodica annuale.

Alle forme pensionistiche è inoltre richiesto di predisporre dei Progetti esemplificativi standardizzati, cioè delle stime, da consegnare in sede di adesione unitamente alla Nota informativa, operate con riguardo alle diverse linee di investimento proposte e avendo riferimento a figure-tipo le cui caratteristiche (età, sesso e livelli di contribuzione) sono predefinite dalla COVIP in modo omogeneo per tutte le forme complementari.

E' altresì richiesto che le forme pensionistiche si dotino di motori di calcolo, predisposti sui rispettivi siti *web*, attraverso i quali gli interessati possano operare simulazioni personalizzate, anche modificando, entro determinate condizioni, le variabili utilizzate nella predisposizione delle stime fornite direttamente dai fondi agli iscritti. Rispetto a queste ultime, i suddetti motori di calcolo possono includere anche la rappresentazione del rischio connesso all'investimento, pure mediante la adozione di scenari di rendimento ulteriori rispetto a quello "centrale", individuato sulla base delle ipotesi qui definite, nonché degli effetti conseguenti all'esercizio di facoltà individuali quali, ad esempio, la richiesta di una anticipazione o la riallocazione della posizione individuale.

Attraverso i motori di calcolo è anche possibile permettere agli interessati di effettuare simulazioni relative alle prestazioni attese nel sistema pensionistico obbligatorio, così da ottenere una indicazione complessiva del tasso di sostituzione prevedibilmente conseguito al termine dell'attività lavorativa.

Al fine di consentire alle forme pensionistiche complementari una graduale implementazione delle presenti Istruzioni, sono infine definite scadenze differenti per la realizzazione dei diversi strumenti. In particolare, per l'implementazione dei motori di calcolo il termine è fissato al mese di giugno 2008 (è tuttavia richiesto che, per i motori di calcolo già utilizzati alla data di entrata in vigore del presente Provvedimento, le ipotesi di costruzione vengano allineate a quelle qui definite entro maggio 2008); per la diffusione dei Progetti standardizzati, da consegnare unitamente alla Nota informativa utilizzata per la raccolta delle adesioni, è fissata la decorrenza del 1° luglio 2008 mentre l'invio delle prime stime personalizzate ai soggetti già iscritti è previsto in occasione dell'invio delle comunicazioni periodiche relative all'esercizio 2008.

Le presenti Istruzioni sono indirizzate ai fondi pensione negoziali, ai fondi pensione aperti e ai piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP). La Commissione si riserva di fornire successivamente specifiche Istruzioni in materia con riguardo alle forme pensionistiche complementari di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 252/2005 (cc.dd. fondi pensione preesistenti).